



L'ACCERTAMENTO DELLA FILIAZIONE NEL MATRIMONIO

THE ASCERTAINMENT OF FILIATION IN MARRIAGE

A CONSTATAÇÃO DA FILIAÇÃO NO CASAMENTO

<i>Recebido em:</i>	14/06/2020
<i>Aprovado em:</i>	28/09/2020

di Guido Corapi¹

ASTRATTO

Muovendo dalle differenze, che ancora oggi permangono, nella disciplina dei modi di accertamento della filiazione, viene ripercorso il dibattito tra coloro che reputano che l'azione di reclamo possa essere promossa, *nomine proprio*, anche dai genitori, in quanto parti del rapporto di filiazione non attestato da alcun titolo di stato, e coloro che, per contro, reputano che il figlio sia l'unico soggetto legittimato ad agire. A sostegno della prima soluzione, l'Autore rileva il coordinamento sistematico tra gli artt. 234 e 239 c.c.

Parole chiave: matrimonio, azione di reclamo, accertamento, filiazione.

ABSTRACT

One of the aims of this study is to analyse the differences, which still remain today, in the discipline of the methods of the ascertainment of the filiation. The debate is characterized by

¹Ricercatore confermato di Diritto privato e Professore aggregato di Istituzioni di Diritto privato, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Italia. Avvocato. Email Address: guido.corapi@unimore.it.



who believe that the complaint action can be promoted, *nomine proprio*, even by the parents, as parts of the relationship of the filiation not attested by any title of state; and who, on the other hand, believe that the child is the only person entitled to act. The author argues in favor of the first thesis based on the systematic coordination between Article 234 and Article 239 of the Italian Civil Code.

Keywords: marriage, complaint action, ascertainment, filiation

RESUMO

A partir das divergências, que ainda hoje perduram, na disciplina dos métodos de averiguação da filiação, retoma-se o debate entre aqueles que acreditam que a ação de denúncia pode ser promovida, *nomine proprio*, até mesmo dos pais, como parte da relação de filiação não atestada por qualquer título estadual, e aqueles que, por outro lado, acreditam que a criança é a única pessoa legitimada para agir. Em apoio à primeira solução, o autor observa a coordenação sistemática entre os artigos 234 e 239 do Código Civil Italiano.

Palavras-chave: casamento, ação de denúncia, averiguação, filiação

1. Unicità dello stato di figlio e diversi modi di accertamento della filiazione.

La locuzione “stato di figlio” allude, anzi tutto, alla titolarità, in capo ad un soggetto, del rapporto giuridico di filiazione nei confronti di coloro che lo hanno generato². Trattasi, di uno stato familiare³, che riassume, in maniera ellittica, il complesso delle posizioni, attive e passive, che ad un soggetto competono, in quanto figlio, in un determinato contesto familiare⁴.

² Ci si riferisce, in tal caso, alla c.d. “filiazione di sangue”, che si distingue, sul piano naturalistico, dalla c.d. “filiazione adottiva”, in quanto non fondata sulla generazione: cfr., tra gli altri, T. Auletta, *Diritto di famiglia*, III ed., Torino, 2016, 237.

³ In generale, sullo *status familiae*, v. G. Bonilini, *Manuale di diritto di famiglia*, VIII ed. agg., Torino, 2018, 30 ss.

⁴ Cfr. G. Basini, *Lo stato di figlio*, in *Tratt. dir. fam.*, dir. da G. Bonilini, IV, *La filiazione*, Torino, 2016, 3355. V., inoltre, U.



Da siffatta prospettiva, il legislatore del 2012 e del 2013⁵ ha eliminato la distinzione tra filiazione legittima e filiazione naturale, sancendo il principio dell'unicità dello *status filiationis*, condensato nella formulazione, "solenne" per alcuni⁶, "perentoria" per altri⁷, di cui all'art. 315 c.c., secondo cui "tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico".

L'applicazione del principio dianzi richiamato richiede, quale presupposto, l'acquisto dello stato di filiazione. In consimile contesto, il termine "stato" assume un diverso significato, riferendosi al momento, anteriore, dell'accertamento formale dell'esistenza del rapporto di filiazione⁸, che pure rappresenta un'esigenza primaria della persona, in quanto conferisce riconoscimento pubblico al rapporto medesimo⁹.

La richiamata riforma della filiazione, tuttavia, non ha uniformato - né, invero, era compito di tale intervento normativo¹⁰ - il sistema dell'accertamento dello *status*, che è rimasto diverso a seconda che il figlio sia nato nel matrimonio o fuori del matrimonio¹¹.

Nel primo caso, l'accertamento è automatico, trovando fondamento nell'unione coniugale dei genitori, da cui deriva l'acquisto dello stato di figlio nei confronti di entrambi.

Salanito, *La riforma della disciplina della filiazione dopo l'esercizio della delega*, in *Studi in onore di Giovanni Iudica*, Milano, 2014, 1253, secondo cui "a tutti i soggetti che hanno acquistato un determinato *status* si apre la possibilità, quantomeno potenziale, di accesso alle medesime utilità nei confronti degli altri soggetti in relazione ai quali la posizione giuridica può essere fatta valere".

⁵ Trattasi, come noto, della L. 10 dicembre 2012, n. 219 e del D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.

⁶ Cfr., ad esempio: A. Bellelli, *I doveri dei genitori e i doveri dei figli alla luce della riforma della filiazione*, in *Studi in onore di Giovanni Iudica*, cit., 152; M. Bianca, *L'uguaglianza dello stato giuridico dei figli nella recente riforma della filiazione*, *Ibidem*, 196, la quale ravvisa nel nuovo disposto dell'art. 315 c.c. una proclamazione solenne di "valore culturale e simbolico di inestimabile portata".

⁷ M. Moretti, *Diritti e doveri del figlio e potestà dei genitori*, in AA.VV., *La riforma della filiazione. Aspetti personali, successori e processuali. L. 10 dicembre 2012, n. 219*, Bologna, 2013, 51.

⁸ M. Dossetti, *La filiazione nel matrimonio*, in *Tratt. dir. fam.*, dir. da G. Bonilini, IV, *La filiazione*, cit., 3368. Sulla distinzione tra titolarità sostanziale e titolarità formale dello stato di figlio, v. anche C.M. Bianca, *Diritto civile*, 2.1, *La famiglia*, VI ed., Milano, 2017, 358 s.

⁹ M. Dossetti, *Sull'accertamento dello status del figlio nato in costanza di matrimonio*, in *Fam. e dir.*, 2007, 81.

¹⁰ M. Dossetti, *La filiazione nel matrimonio*, cit., 3369.

¹¹ Cfr., per tutti, G. Bonilini, *Manuale di diritto di famiglia*, cit., 317. Sull'accertamento dello stato di figlio dopo la recente riforma della filiazione, v. M. Sesta, *L'accertamento dello stato unico di figlio*, in *Studi in onore di Giovanni Iudica*, cit., 1315 ss.; Id., *L'accertamento dello stato di figlio dopo il decreto legislativo n. 154/2013*, in *Fam. e dir.*, 2014, 454 ss.; T. Auletta, *La riforma della filiazione*, in *Genitori e figli: quali riforme per le nuove famiglie. Atti del convegno tenutosi a Genova il 4 maggio 2012*, a cura di G. Ferrando e G. Laurini, Assago, 2013, p. 255 ss.



Qualora, invece, il figlio sia nato fuori del matrimonio, l'accertamento si fonda su un atto di volontà, essendo conseguenza del riconoscimento dei genitori oppure della dichiarazione giudiziale di paternità o maternità promossa dal figlio, e può riguardare sia uno dei genitori sia entrambi, ma in modo autonomo, in quanto l'accertamento deve avvenire sempre separatamente per ciascuno di essi¹².

Un margine di autonomia tra la disciplina dell'accertamento dello stato di figlio e quella del rapporto di filiazione pare ineluttabile. È sufficiente considerare, in proposito, che il principio dell'unicità dello *status filiationis* si estende anche ai figli adottivi, il cui stato si costituisce attraverso un procedimento ben diverso da quello previsto per le filiazioni di sangue. Ciò non significa, tuttavia, che non possano essere ripensate le regole che governano la materia, eliminando o, quanto meno, riducendo le differenze tra i modi di accertamento della filiazione¹³.

Non potendo, in questa sede, indulgere sulle diverse proposte avanzate dalla dottrina, che vanno dall'accertamento automatico della maternità per la donna non coniugata¹⁴ al superamento della presunzione di paternità del marito della madre oppure alla estensione della presunzione di paternità anche ai figli nati fuori del matrimonio¹⁵, vi è da chiedersi, tuttavia, se le diverse regole che presiedono all'accertamento dello stato di figlio si

¹² Su tale distinzione, cfr.: G. Cattaneo, *Della filiazione legittima. Artt. 233-249*, in *Comm. c.c. Scialoja-Branca*, a cura di F. Galgano, Bologna-Roma, 1988, 23; C. Cossu, *Filiazione legittima e naturale*, in *Il diritto privato nella giurisprudenza*, a cura di P. Cendon, *La famiglia*, III, Torino, 2000, 118.

¹³ M. Dosssetti, *La filiazione nel matrimonio*, cit., 3371 s.

¹⁴ M. Costanza, *A margine della riforma della filiazione (legge 10 dicembre 2012 n. 219)*, in *Iustitia*, 2013, 126, la quale ravvisa una certa contraddittorietà "nel disegno di una legge che proclama l'identità della condizione di tutti i figli, mantenendo libero, nel contempo, il riconoscimento anche della madre, principio ispirato dalla volontà di garantire una generazione senza l'assunzione delle responsabilità che la nuova disciplina pretende". Per un'ampia disamina degli argomenti a favore dell'accertamento automatico della filiazione materna, v. A. Renda, *L'accertamento della maternità. Profili sistematici e prospettive evolutive*, Torino, 2008, 279 ss. Per un raffronto con gli altri ordinamenti europei, cfr. S. Troiano, *Circolazione e contrapposizione di modelli nel diritto europeo della famiglia: il "dilemma" della donna partorienti all'anonimato*, in *Liber amicorum per Dieter Henrich, I, Parte generale e persone*, Torino, 2012, 172 ss.; M. Mantovani, *Questioni in tema di accertamento della maternità e sistema dello stato civile*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2013, 323 ss.; L. Balestra - E. Bolondi, *La filiazione nel contesto europeo*, in *Fam. e dir.*, 2008, 309 ss.

¹⁵ In argomento, v. L. Lenti, *La sedicenteriforma della filiazione*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2013, 208 s. e, in precedenza, B. De Filippis - G. Casaburi, *La filiazione nella dottrina e nella giurisprudenza*, Padova, 2000, 133 s.



giustificchino, oggidi, a fronte della parificazione delle filiazioni, che dovrebbe essere il corollario del principio sancito dall'art. 315 c.c.

Chi è nato nel matrimonio, infatti, parrebbe godere di una posizione privilegiata, in quanto il legislatore continua a riservargli “un regime di verità legale, che viene comunque prima di qualsiasi verifica circa la sua corrispondenza alla verità biologica, e che facilita il conseguimento dello *status*”¹⁶. L'art. 231 c.c., che rimane il cardine del sistema, è rubricato, come in precedenza, “paternità del marito”, e stabilisce che “il marito è padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio”. Nonostante la nuova formulazione¹⁷, è rimasta immutata l'aurea regola, costitutiva dello stato di figlio, che attribuisce la qualità di padre a colui che è indicato dal matrimonio (*pater is est quem iustae nuptiae demonstrant*).

Nel dettato, pur estremamente sintetico, della norma è possibile individuare tutti i presupposti per sua applicazione. Tali sono, secondo l'insegnamento tradizionale¹⁸, il matrimonio dei genitori, la maternità della moglie, la nascita o il concepimento in costanza di matrimonio e la paternità del marito. I primi due requisiti sono di agevole accertamento, atteso che, per un verso, la celebrazione del matrimonio è documentata dagli atti dello stato civile e, per altro verso, la maternità della donna coniugata risulta dalla dichiarazione di nascita, che ne registra il parto. Il concepimento e la paternità, invece, sono, per loro natura, avvolti dall'incertezza, che viene, nondimeno, superata dalle “presunzioni” di cui agli artt. 231

¹⁶ M. Dossetti, *La filiazione nel matrimonio*, cit., 3395.

¹⁷ Il testo della norma è stato modificato per ricomprendere anche il caso del figlio nato prima dei centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio, in precedenza contemplato dall'art. 233 c.c., che, di conseguenza, è stato abrogato. Al riguardo, osserva M. Dossetti, *La filiazione nel matrimonio*, cit., 3374, che: “sarebbe stato più logico invertire, nell'art. 231 cod. civ., le due indicazioni - concepimento e nascita - in quanto, ai fini dell'applicazione della norma, ora l'evento della nascita rileva fin dal primo momento successivo alla celebrazione del matrimonio, mentre il momento del concepimento acquista rilevanza soltanto se la nascita è avvenuta dopo lo scioglimento del matrimonio o dopo uno degli altri fatti indicati dall'art. 232, 1° co, cod. civ.”.

¹⁸ Il riferimento è al pensiero di A. Cicu, *La filiazione*, in *Tratt. dir. civ. it.*, dir. da F. Vassalli, III, 2, rist. III ed., Torino, 1969, 6, seguito, pressoché costantemente, dalla successiva dottrina. Cfr., tra gli altri, M. Sesta, *La filiazione*, in *Il diritto di famiglia*, IV, *Filiazione, adozione, alimenti*, a cura di T. Auletta, in *Tratt. dir. priv.*, dir. da M. Bessone, Torino, 2011, 161 s.; M. Mantovani, *Presupposti della legittimità. La presunzione di concepimento*, in *Tratt. dir. fam.*, dir. da P. Zatti, II, *Filiazione*, a cura di G. Collura - L. Lenti - M. Mantovani, II ed., Milano, 2012, 50 ss.



e 232, comma 1, c.c.¹⁹. La presunzione (o attribuzione) di paternità, in particolare, rappresenta la punta del sistema di accertamento dello stato di figlio nato nel matrimonio, non solo in quanto opera, secondo un principio di automatismo, allorché sussistano tutti gli altri presupposti, ma, soprattutto, perché segna il profondo *discrimen* rispetto alle regole che governano l'accertamento dello stato di figlio fuori dall'unione coniugale²⁰.

Se la giustificazione della regola scolpita nell'art. 231 c.c. risiede nel matrimonio²¹, si potrebbe essere indotti a ritenere che essa si ponga in evidente iato con la recente riforma della filiazione, perpetuando “un sistema che voleva il collegamento necessario tra matrimonio e filiazione in nome della conservazione dell'ordine sociale, ed accettava, per essa, di sacrificare il principio di verità, i diritti dei più deboli e la possibilità che l'uomo avesse spazi di libertà e di autorealizzazione al di fuori degli schemi convenzionali”²².

In verità, non pare che l'unicità del rapporto di filiazione imponga la revisione del ruolo del matrimonio nell'attribuzione dello stato di figlio a coloro che siano nati da genitori coniugati²³. Detto altrimenti, la parità tra le filiazioni, raggiunta quanto agli effetti che derivano dall'accertamento del rapporto, va tenuta distinta rispetto al momento, anteriore, quello, cioè, della fattispecie costitutiva della filiazione. Anche in questa materia, dunque, deve valere la consolidata interpretazione del principio di eguaglianza, per cui situazioni

¹⁹ In dottrina, si discute sulla natura della presunzione di paternità, vale a dire se trattasi di vera e propria presunzione, ovvero di attribuzione legale della paternità. Al riguardo, cfr.: G. Cattaneo, *Della filiazione legittima*, cit., 30, 45 ss.; M. Sesta, *La filiazione*, cit., 236; C. Cossu, *Filiazione legittima e naturale*, cit., 38 ss.; G.M. Uda, *Presunzione di paternità e prove della filiazione legittima*, in *Tratt. dir. fam.*, a cura da P. Zatti, cit., 91.

²⁰ M. Dossetti, *La filiazione nel matrimonio*, cit., 3395.

²¹ Così, M. Dossetti, *La filiazione nel matrimonio*, cit., 3398, a cui si rinvia per una rassegna delle diverse argomentazioni addotte a fondamento della presunzione di paternità. V., inoltre, G. Cattaneo, *Della filiazione legittima*, cit., 33, secondo cui la presunzione di paternità “è espressione di una funzione propria del matrimonio (...) tipica ed essenziale (...) [Essa] costituisce uno strumento ineliminabile per la tutela della famiglia e degli individui in quanto membri di una famiglia”.

²² Così, B. De Filippis - G. Casaburi, *La filiazione nella dottrina e nella giurisprudenza*, cit., 133, nt. 16.

²³ Non è ultroneo osservare come gli ordinamenti europei, che già hanno abolito la distinzione tra gli stati di filiazione, mantengano un sistema sostanzialmente automatico di attribuzione della paternità al marito della madre: M.G. Cubeddu, *L'accertamento della filiazione*, in S. Patti - M.G. Cubeddu, *Introduzione al diritto della filiazione in Europa*, Milano, 2008, 368; L. Balestra - E. Bolondi, *La filiazione nel contesto europeo*, cit., 313 s.



diverse non possono essere disciplinate in modo eguale, sì che la nascita da genitori legati dal vincolo di coniugio non va trattata come la nascita da genitori non coniugati²⁴.

Se è fuor dubbio che l'unione coniugale non sia più l'unico modello familiare, non può sottovalutarsi il valore che, tuttora, l'ordinamento riconosce al matrimonio e di cui la presunzione di paternità ne è un "corollario logico"²⁵, essendo un "effetto diretto dell'impegno reciproco e formale con cui gli sposi prestano adesione ad un progetto di vita, nel quale è normalmente compresa l'accoglienza di figli"²⁶.

2. Titolo di stato non conforme alla presunzione di paternità e azione di reclamo.

È opinione largamente diffusa, in dottrina, che la presunzione di paternità non sia collegata, in maniera automatica, al fatto della procreazione da donna coniugata, ma presupponga il titolo dello stato di figlio²⁷, vale a dire un atto di nascita che contenga tutte le

²⁴ M. Dossetti, *Sull'accertamento dello status del figlio nato in costanza di matrimonio*, cit., 86.

²⁵ C. Cossu, *Filiazione legittima e naturale*, cit., 140.

²⁶ Così, M. Dossetti, *La filiazione nel matrimonio*, cit., 3399. Nei medesimi termini, v. G. Ferrando, voce *Filiazione legittima e naturale*, in *Dig. disc. priv., Sez. civ.*, VIII, Torino, 1992, 305: "l'accertamento automatico della filiazione nei confronti di entrambi i genitori è uno degli effetti fondamentali del matrimonio. Esso è implicito nel riconoscimento della famiglia come società naturale di cui all'art. 29. E si dovrebbe ritenere in contrasto con tale riconoscimento un diverso sistema di accertamento della filiazione nel matrimonio che si fondasse, ad esempio, su un atto volontario dei genitori. Così come si dovrebbe ritenere illegittimo un sistema di accertamento automatico della filiazione nella coppia non sposata. La presunzione di paternità costituisce infatti una conseguenza propria del matrimonio ed in ciò va pertanto ravvisata una differenza fondamentale tra convivenze coniugali e non coniugali, che ha la sua ragion d'essere nel disposto del 1° comma dell'art. 29 Cost."

²⁷ G. Bonilini, *Manuale di diritto di famiglia*, cit., 316. La tesi del "titolo dello stato" fu formulata da Cicu nel 1939, in alcuni studi anteriori all'entrata in vigore del Primo Libro del Codice civile, e poi confermata nella prima opera sulla nuova disciplina della filiazione e in tutte le edizioni successive: v. A. Cicu, *La filiazione*, cit., 27. Il pensiero di Cicu è stato rielaborato dalla successiva dottrina, permettendo di raggiungere un risultato importante, vale a dire evitare l'attribuzione automatica della paternità al figlio che la moglie ha concepito con persona diversa dal marito. Tra gli altri fautori di siffatta impostazione, cfr.: G. Cattaneo, *Della filiazione legittima*, cit., 40; G. Ferrando, voce *Filiazione legittima e naturale*, cit., 295 ss., spec. 307; C. Cossu, *Filiazione legittima e naturale*, cit., 140 ss.; M. Mantovani, *Presupposti della legittimità. La presunzione di concepimento*, cit., 258; A. Renda, *L'accertamento della maternità. Profili sistematici e prospettive evolutive*, cit., 33; M. Dossetti, *La filiazione nel matrimonio*, cit., 3388 ss. Non mancano, tuttavia, posizioni di segno contrario, registrandosi l'orientamento - sviluppatosi prima della riforma del diritto di famiglia, ma poi rimasto pressoché isolato - secondo cui la presunzione di paternità sarebbe operante fin dal momento della nascita del figlio. La più completa e chiara formulazione di quest'ultima teoria si deve ad A. Attardi, *Efficacia giuridica degli atti dello stato civile*, Città di Castello, 1949, 24 ss., secondo cui lo stato automaticamente acquisito dal figlio nato da donna coniugata sarebbe risolubile in difetto della paternità del marito, potendo essere rimosso con l'azione di disconoscimento. In tal senso, v. anche A. D'Angelo, *La filiazione legittima*, Milano, 1941, 80; V.M. Trimarchi, voce *Filiazione legittima*, in *Enc. dir.*, XVII, Milano, 1968, 456 ss. e 463 ss.; A. Violante, *I rapporti di filiazione e le azioni di stato*, Napoli, 1983, 81 ss.; P. Vercellone, *La filiazione legittima, naturale, adottiva e la procreazione artificiale*, in *Tratt. dir.*



indicazioni necessarie all'attribuzione della paternità al marito. In tal senso, depone, da tempo, la costante giurisprudenza²⁸, di guisa da aver creato, nel diritto vivente, una "operante normativa giuridica"²⁹.

Secondo siffatto orientamento, dunque, la presunzione di paternità non opera qualora la madre abbia dichiarato il figlio come nato fuori del matrimonio³⁰, con la conseguenza che non è necessario il disconoscimento della paternità, né si frappone alcun ostacolo al riconoscimento o all'azione per la dichiarazione giudiziale della paternità da parte della persona diversa dal marito della donna, che abbia generato il figlio³¹. Se, dunque, "la volontà materna si rivela arbitra, in ordine all'attribuzione dello *status filiationis*"³², è possibile che le risultanze dell'atto di nascita non coincidano con la realtà biologica. Muovendo da siffatta evenienza, alcuni interpreti individuano due fattispecie idonee a far sorgere lo stato di figlio nato nel matrimonio.

Se il figlio è stato realmente generato dal marito della madre, lo stato sussiste, in quanto concorrano i requisiti tradizionali desumibili dall'art. 231 c.c., vale a dire il matrimonio dei genitori, la maternità della moglie, la nascita o il concepimento in costanza di matrimonio e la paternità del marito; e ciò, anche nell'eventualità in cui l'atto di nascita non venga formato oppure contenga indicazioni difformi. Se, invece, il figlio non è stato generato dal marito, lo stato può sorgere in presenza dei primi tre requisiti, richiedendosi tuttavia, in luogo della paternità del marito, la formazione del titolo di stato³³.

civ. it., dir. da F. Vassalli, Torino, III, 2, 1987, 19 ss.; A. De Cupis, *Della filiazione legittima (artt. 231-249)*, in *Comm. dir. it. fam.*, a cura di G. Cian - G. Oppo - A. Trabucchi, IV, Padova, 1992, 8 ss.

²⁸ Cfr.: Cass., 27 agosto 1997, n. 8059, in *Fam. e dir.*, 1998, 79 e Cass., 5 aprile 1996, n. 3194, in *Foro it.*, 1997, I, c. 2996; Cass., 10 ottobre 1992, n. 11073, in *Dir. fam.*, 1993, 468; Cass., 2 aprile 1987, n. 3184, in *Nuovagiur. civ. comm.*, 1987, I, 702.

²⁹ A. De Cupis, *Della filiazione legittima (artt. 231-249)*, cit., 41.

³⁰ M. Dossetti, *La filiazione nel matrimonio*, cit., 3388.

³¹ G. Bonilini, *Manuale di diritto di famiglia*, cit., 316 s., il quale ricorda, altresì, come, nella dichiarazione di nascita, vada rispettata l'eventuale volontà della madre, anche se coniugata, di non essere nominata (art. 30, comma 1, ord. st. civ.), con la conseguente esclusione della presunzione di paternità in capo al marito.

³² G. Bonilini, *Manuale di diritto di famiglia*, cit., 316.

³³ G. Cattaneo, *Della filiazione legittima*, cit., 47 s.



Tuttavia, mentre nella prima fattispecie sorge uno *status* perpetuo, sempre reclamabile da chi vi ha diritto, anche quando fu iscritto come figlio di ignoti, nella seconda ipotesi, lo stato acquisito è precario, essendo eliminabile per mezzo del disconoscimento di paternità³⁴. Dunque, in presenza di un titolo di stato non conforme alla presunzione di paternità, il figlio, che sia realmente nato nel matrimonio, può reclamare il relativo *status*, ai sensi dell'art. 239 c.c.³⁵, il quale, nel testo novellato dalla riforma della filiazione, contempla, nell'ultimo comma, la possibilità di esercitare detta azione quando il precedente stato di figlio sia stato comunque rimosso³⁶.

La disposizione dianzi richiamata consente di agire per far accertare giudizialmente la paternità del marito, nel caso, analogo a quello di specie, in cui la donna coniugata, al fine di impedire l'operatività della presunzione di cui all'art. 231 c.c., abbia dichiarato il figlio come nato fuori del matrimonio³⁷. In tale ipotesi, il figlio può chiedere la rimozione dello stato acquisito con il riconoscimento della sola madre e, di poi, proporre l'azione per reclamare lo stato che gli spetta³⁸.

³⁴ G. Cattaneo, *Della filiazione legittima*, cit., 48; M. Dossetti, *La filiazione nel matrimonio*, cit., 3393.

³⁵ Viene rinviata al successivo art. 240 c.c. l'individuazione dei casi di contestazione dello stato. In proposito, rileva M. Dossetti, *La filiazione nel matrimonio*, cit., 3543, come la scelta del legislatore di anteporre la norma sul reclamo dello stato a quella sulla contestazione difetti di logica, in quanto, di norma, chi agisce per il reclamo deve preliminarmente rimuovere lo stato che risulta dall'atto di nascita, mediante l'azione di contestazione. In quest'ordine, del resto, è la disciplina la legittimazione all'azione di contestazione (art. 248 c.c.) e all'azione di reclamo (art. 249 c.c.). In ogni caso, le due azioni possono essere oggetto di un unico giudizio. Sul punto, v. almeno: M. Sesta, *La filiazione*, cit., 233; M. Di Nardo, *Le azioni di stato*, in *Tratt. dir. fam.*, dir. da P. Zatti, cit., 283.

³⁶ L'ultimo comma dell'art. 239 c.c. lascia intendere che l'elencazione delle fattispecie in cui è possibile proporre l'azione di reclamo individuati, di cui ai commi precedenti, ha carattere meramente esemplificativo e non esaustivo. Per tanto, accertata la non veridicità delle indicazioni riportate nell'atto di nascita nel giudizio - a seconda dei casi - di disconoscimento, di contestazione o di impugnazione del riconoscimento, è sempre possibile reclamare un diverso stato di figlio: cfr. C. Ciralo, *Nuove regole di accertamento della filiazione*, in *Filiazione. Commento al decreto attuativo*, a cura di M. Bianca, Milano, 2014, 74.

³⁷ Nell'ambito di applicazione del comma 4 dell'art. 239, può ricondursi anche l'ipotesi del riconoscimento del figlio da parte del marito della donna che, ai sensi dell'art. 30, comma 1, d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, dichiara di non voler essere nominata nell'atto di nascita. In tal caso, il figlio, previa rinuncia della madre al diritto all'anonimato, può chiedere sia la rimozione dello stato risultante dall'atto di nascita, sia l'accertamento della nascita nel matrimonio, al fine di conseguire il corrispondente *status*.

³⁸ Può accadere che il figlio dichiarato dalla madre, all'atto del riconoscimento, come nato fuori del matrimonio, venga poi riconosciuto da persona diversa dal marito. In tal caso, previa impugnazione, ai sensi dell'art. 263 c.c., del riconoscimento che non risponda a verità, il figlio può esercitare l'azione di reclamo per provare la nascita nel matrimonio. Siffatta ipotesi,



La fattispecie in esame potrebbe sussumersi anche nella previsione di cui al comma 3 dell'art. 239 c.c., qualora si attribuisse al “contrasto” tra riconoscimento e presunzione di paternità un significato più ampio della non coincidenza tra l'autore del riconoscimento (di paternità) e la persona indicata, ex art. 231 c.c., come padre, sì da ricomprendervi qualsiasi riconoscimento che impedisca, senza una giusta ragione, l'operatività della presunzione³⁹. Siffatta osservazione, nondimeno, ha “rilievo prevalentemente classificatorio”⁴⁰, risultando di lieve momento sul piano pratico, attesa l'ampia portata della “norma di chiusura”⁴¹ di cui all'ultimo comma dell'art. 239 c.c.⁴².

3. La legittimazione dei genitori a proporre il reclamo e l'accertamento della paternità nel matrimonio.

Il comma 1 dell'art. 249 c.c., ribadendo la norma già contenuta nel testo previgente, attribuisce la legittimazione ad agire con l'azione di reclamo al figlio; in tal senso, depone, altresì, la lettera dell'art. 239 c.c.⁴³.

La riforma della filiazione, pertanto, non ha sopito l'annoso dibattito dottrinale tra coloro che ritenevano che l'azione di reclamo potesse essere promossa, *nomine proprio*, anche dai genitori, in quanto parti del rapporto di filiazione⁴⁴ non attestato da alcun titolo di

tuttavia, va ricondotta nella fattispecie di cui al comma 3, art. 239 c.c., che consente di reclamare lo stato di figlio conforme alla presunzione di paternità resa inattiva da un falso riconoscimento ad opera di persona diversa dal marito della donna che ha partorito il figlio.

³⁹ C. Ciralo, *Nuove regole di accertamento della filiazione*, cit., 74 s.

⁴⁰ C. Ciralo, *Nuove regole di accertamento della filiazione*, cit., 75.

⁴¹ M. Dossetti, *La filiazione nel matrimonio*, cit., 3546.

⁴² Osserva C. Ciralo, *Nuove regole di accertamento della filiazione*, cit., 75, che “il comma 4 dell'art. 239 evita, infatti, di affidare la determinazione dell'ambito applicativo della norma alla sensibilità dell'interprete”.

⁴³ Sull'esercizio dell'azione di reclamo anche durante la minore età del figlio, v. M. Dossetti, *La filiazione nel matrimonio*, cit., 3350. In questo caso, la dottrina anteriore alla riforma della filiazione aveva già individuato la necessità della nomina di un curatore speciale, secondo le norme generali: cfr. G. Bonilini, *Sulla legittimazione attiva al reclamo della legittimità*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1999, I, 48; M. Sesta, *La filiazione*, cit., 236 e Id., *Le azioni di disconoscimento, di contestazione e di reclamo di legittimità*, cit., 96; G. Biscotini, *La filiazione legittima*, in *Il diritto di famiglia*, in *Tratt. dir.* da G. Bonilini- G. Cattaneo, continuato da G. Bonilini, III, *Filiazione e adozione*, II ed., Torino, 2007, 97; M. Di Nardo, *Le azioni di stato*, cit., 293 s.

⁴⁴ A. Cicu, *La filiazione*, cit., 66, ed *ivi* nt. 2, il quale, pur ammettendo l'esercizio dell'azione da parte dei genitori, ritiene impossibile spendere il nome del figlio, difettando un titolo da cui risulta la qualità di genitore. Tra coloro che ritengono i genitori possano reclamare il loro *status*, qualora il vincolo di filiazione non sia attestato da un titolo di stato, v., inoltre: B.



stato⁴⁵, e coloro che, per contro, reputavano che il figlio fosse l'unico soggetto legittimato ad agire⁴⁶. La questione è stata affrontata, di recente, dalla giurisprudenza. In particolare, il Tribunale di Modena, ravvisando nella domanda proposta dall'asserito genitore, al fine di far acquistare al minore (già riconosciuto dalla madre come figlio proprio e di padre ignoto) lo *status* di figlio nato nel matrimonio, un'identità funzionale con l'azione di reclamo (e segnata con la fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 239 c.c.), si è interrogato sulla possibilità di estendere, in via interpretativa, la legittimazione attiva al padre⁴⁷.

Vero è, come espressamente rilevato dal giudice del merito, che “nella giurisprudenza di legittimità finora intervenuta non si rinvencono precedenti riconducibili specificatamente alla questione in esame”⁴⁸. Se ciò dimostra come sia infrequente che un figlio di persone

Dusi, *Della filiazione e dell'adozione*, II ed., Napoli-Torino, 1924, 93; C. Delitala, *Le questioni e i giudicati di stato*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1969, I, 1402, nt. 130bis.; Id., *Disconoscimento di paternità, atto di nascita e “titolo” dello stato*, *Ibidem*, 1971, II, 1098, nt. 102.

⁴⁵ Si ritiene, invece, che l'azione non possa essere esercitata da chi, dal titolo, risulti essere genitore e, quindi, sia titolare della potestà sul minore. In tal caso, infatti, la proposizione dell'azione di reclamo presuppone necessariamente la contestazione della legittimità nei confronti degli stessi genitori che, per tanto, debbono stare in giudizio nella qualità di convenuti: M. Sesta, *La filiazione*, cit., 236 e Id., *Le azioni di disconoscimento, di contestazione e di reclamo di legittimità*, cit., 96; M. Dossetti, *La filiazione nel matrimonio*, cit., 3351.

⁴⁶ G. Cattaneo, *Filiazione legittima*, in *Tratt. dir. civ.*, dir. da G. Grosso e F. Santorio-Passarelli, Milano, 1961, 97, il quale escludeva (ma l'Autore ha poi mutato opinione) la legittimazione attiva dei genitori, argomentando dalla tipicità delle azioni di stato, nonché dall'art. 249 c.c. che, nel regolare la successione nell'azione spettante al figlio, attribuiva la legittimazione, dopo la morte di questi, ai discendenti e non agli ascendenti. In tal senso, v. anche A. D'Angelo, *La filiazione legittima*, cit., 178; G. Franchi, *Reclamo della legittimità*, in *Comm. dir. it. fam.*, dir. da G. Cian - G. Oppo - A. Trabucchi, IV, Padova, 1992, 78. Tra coloro che ritengono decisivo il dato letterale, cfr. A. Violante, *I rapporti di filiazione e le azioni di stato*, cit., 81 ss. e, più di recente, M. Sesta, *La filiazione*, cit., 236 e Id., *Le azioni di disconoscimento, di contestazione e di reclamo di legittimità*, cit., 95, secondo cui, “la lettera dell'art. 249 c.c. conduce in maniera univoca a circoscrivere la legittimazione al solo figlio”. Nella giurisprudenza di merito, v. Trib. Milano 14 giugno 1956, in *Giur. it.*, 1957, I, 2, c. 331, con nota di F. Salvi, *Sulla legittimazione attiva all'azione di reclamo di stato di figlio legittimo*, nella parte in cui nega la legittimazione della madre. Sull'esclusione della legittimazione dei parenti collaterali, cfr. Trib. Perugia, 6 luglio 1961, in *Rass. giur. umbra*, 1962, 254.

⁴⁷ Trib. Modena, 27 settembre 2019, in *Fam. e dir.*, 2020, 451 ss., con nota di G. Corapi, *Sulla legittimazione ad agire in reclamo dello stato di figlio: note sull'accertamento della paternità nel matrimonio*. Il Tribunale ha previamente rilevato l'erronea qualificazione dell'azione operata dal ricorrente, ritenendo che la stessa non potesse inquadarsi nell'art. 250 c.c., “atteso che tale azione trova applicazione esclusivamente in caso di filiazione al di fuori del matrimonio ed è esperibile da parte del genitore che intenda riconoscere spontaneamente il figlio ed incontri l'opposizione dell'altro, che ha proceduto per primo al riconoscimento”

⁴⁸ Così, Trib. Modena, 27 settembre 2019, cit.



coniugate venga dichiarato all'ufficio dello stato civile senza l'indicazione dello *status* che gli spetta (o, addirittura, non venga dichiarato affatto), non vale, tuttavia, a svilire l'indagine⁴⁹.

Né, per altro, risulta dirimente, al riguardo, il sicuro interesse del genitore (nella specie: il presunto padre) a far accertare il vincolo di filiazione che, ad avviso di alcuni interpreti, assurgerebbe a vero e proprio diritto costituzionalmente garantito⁵⁰, come pure la constatazione che l'accertamento della filiazione fuori del matrimonio è garantito al genitore, attraverso l'azione di riconoscimento di cui all'art. 250 c.c.⁵¹. Simili considerazioni potrebbero, al più, giustificare un sindacato di legittimità da parte della Consulta, ma non modificare il dato positivo⁵².

Con argomentazione tesa ad escludere il sospetto di incostituzionalità dell'art. 249 c.c., si è osservato che, prima dell'accertamento dello stato di figlio nato nel matrimonio, i genitori, non essendo identificabili con certezza, non potrebbero rientrare tra i legittimati ad agire in reclamo; e ciò, diversamente da quanto previsto, *ex artt.* 243 *bis* e 248 c.c., per le azioni, rispettivamente, di disconoscimento di paternità e di contestazione dello stato di figlio, la cui legittimazione attiva è attribuita, in maniera esplicita, anche ai genitori, "proprio in virtù di

⁴⁹ G. Cattaneo, *Della filiazione legittima*, cit., 232.

⁵⁰ Così argomentando, giunge ad attribuire ai genitori la legittimazione ad esperire l'azione di reclamo, G. Cattaneo, *Della filiazione legittima*, cit., 232, il quale osserva come "la Costituzione, riconoscendo 'i diritti della famiglia' (art. 29 1° comma Cost.), garantisca anche il diritto dei membri di essa - in particolare dei genitori - a far constatare che di essa fa parte il figlio. Inoltre il diritto di educare, istruire e mantenere il figlio, sancito dall'art. 30 1° comma Cost.), presuppone il diritto di ottenere (se già non è avvenuto) l'accertamento del vincolo di filiazione, senza il quale il primo diritto sarebbe inattuabile". Più di recente, v. T. Auletta, *Il diritto di famiglia*, XI ed., Torino, 2011, 308, secondo cui, quantunque l'art. 249 c.c. non contempli i genitori tra i legittimati attivi all'azione di reclamo, "il loro interesse a far valere il rapporto genitoriale non può essere posto in discussione"; M. Fortino, *Diritto di famiglia. I valori, i principi, le regole*, II ed., Milano, 2004, 360, la quale riconosce la legittimazione attiva anche ai "genitori effettivi", in quanto titolari di un diritto all'accertamento del relativo status. Dopo la riforma della filiazione, ritiene C.M. Bianca, *Diritto civile*, cit., 416, che i genitori siano legittimati a promuovere l'azione di reclamo, in quanto l'accertamento della filiazione "risponde al loro diritto allo stato di genitori". In termini non dissimili, cfr. G. Chiappetta, *L'azione di reclamo dello stato di figlio (artt. 239 e 248 c.c.)*, in *La riforma della filiazione*, a cura di C.M. Bianca, Padova, 2015, 491. *Contra*, B. De Filippis - G. Casaburi, *La filiazione nella dottrina e nella giurisprudenza*, cit., 366.

⁵¹ G. Cattaneo, *Della filiazione legittima*, cit., 232, secondo cui "non è pensabile che una tutela praticamente equivalente - anche se diversamente congegnata - non sia accordata al genitore legittimo".

⁵² B. De Filippis - G. Casaburi, *La filiazione nella dottrina e nella giurisprudenza*, cit., 366.



un rapporto di filiazione in cui le parti risultano già identificate nell'atto di nascita esistente nei registri dello stato civile"⁵³.

Siffatta teorica non convince, in quanto, così opinando, si dovrebbe, per assurdo, escludere la legittimazione del figlio che, già identificato nell'atto di nascita (ad esempio, come figlio della sola madre e di padre ignoto), intenda reclamare lo stato di nato nel matrimonio, il rapporto di filiazione con il preteso genitore essendo soltanto asserito, ma non ancora accertato in giudizio⁵⁴. Maggiore attenzione merita, piuttosto, la conseguenza che poteva trarsi, prima della riforma del 2013, dall'ultimo comma dell'art. 249 c.c., il quale statuiva che l'azione di reclamo dovesse essere proposta "contro entrambi i genitori", i quali, in quanto legittimati passivi, non avrebbero potuto avere anche la legittimazione attiva, atteso il manifesto conflitto di interessi⁵⁵.

Diversa, tuttavia, è l'attuale formulazione del 4° comma dell'art. 249 c.c., il quale prevede che "nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori". La nuova formulazione, coincidente con quella dettata, *ex art.* 248 c.c., per l'azione di contestazione dello stato di figlio, lascia, per lo meno, irrisolta la questione, atteso che, in quest'ultimo giudizio, la regola del litisconsorzio necessario tra i genitori non esclude la loro legittimazione attiva⁵⁶.

Un'indiretta affermazione della legittimazione dei presunti genitori a proporre l'azione di reclamo potrebbe rinvenirsi nel comma 3 del nuovo art. 249 c.c., "nel senso che il riferimento al minore come legittimato passivo consentirebbe di ritenere ammissibile una legittimazione attiva del genitore"⁵⁷.

⁵³ G. Biscontini, *La filiazione legittima*, cit., 88.

⁵⁴ C. Ciralo, *Nuove regole di accertamento della filiazione*, cit., 75.

⁵⁵ Cfr. Trib. Parma, 17 ottobre 1998, in *Nuova Giur. civ. comm.*, 1999, I, 46 ss., con nota di G. Bonilini, *Sulla legittimazione attiva al reclamo della legittimità*, che ha ritenuto necessaria la nomina di un curatore speciale, in un caso in cui l'azione di reclamo doveva essere promossa nei confronti di entrambi i genitori di un minore registrato allo stato civile come nato da padre ignoto e da donna che non consente di essere nominata.

⁵⁶ Cfr. Trib. Messina, 3 marzo 2016, in www.dejure.it.

⁵⁷ L'argomento è richiamato da Trib. Messina, 3 marzo 2016, cit. In dottrina, v. C. Ciralo, *Nuove regole di accertamento della*



Neppure può sottovalutarsi il rinvio, operato sempre dall'ultimo comma dell'art. 249 c.c. al comma 2 dell'art. 245, c.c., a mente del quale, "quando il figlio si trova in stato di interdizione ovvero versa in condizioni di abituale grave infermità di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, l'azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice", mentre "per gli altri legittimati l'azione può essere proposta dal tutore o, in mancanza di questo, da un curatore speciale, previa autorizzazione del giudice". Il riferimento ad "altri legittimati", sebbene contenuto in una regola prevista in materia di disconoscimento, potrebbe disvelare l'intento del legislatore della riforma di conferire la legittimazione attiva al reclamo anche ai genitori⁵⁸, nell'ambito di un disegno di allineamento delle regole di accertamento della filiazione⁵⁹.

Il Tribunale di Modena, tuttavia, ha ritenuto non decisivi i dati testuali dianzi richiamati, reputando la lettera dell'art. 249 c.c. non superabile in via interpretativa e ravvisando, di conseguenza, un *vulnus* costituzionale⁶⁰. La questione imporrebbe, per tanto, l'intervento del Giudice delle leggi, al fine di ottenere l'emanazione di una pronuncia additiva che estenda al padre la legittimazione attiva all'esercizio dell'azione di reclamo⁶¹.

Siffatta conclusione non pare condivisibile, in quanto non tiene conto, sul piano sistematico, del rapporto tra l'art. 239 c.c. ed il precedente art. 234 c.c. La presunzione di

filiazione, cit., 76, il quale osserva che, "benché tra i 'minori', legittimati passivi, possano annoverarsi anche persone che, prima della maggiore età (al sedicesimo anno), abbiano contratto matrimonio (con le prescritte autorizzazioni), siano divenute genitori e siano state pure convenute in un giudizio di reclamo (assistiti dal curatore), la disposizione assume un significato più aderente alla realtà, qualora, tra i legittimati passivi, si ascrivano i figli 'minori'". Ritiene, invece, Trib. Modena, 27 settembre 2019, cit., che "la possibilità che la legittimazione passiva possa spettare anche ai minori di età (art. 249 comma 3° c.c.) appare piuttosto riferibile ai minori emancipati autorizzati a contrarre matrimonio ex art. 84 c.c., stante il richiamo dell'art. 247 c.c."

⁵⁸ Trib. Messina, 3 marzo 2016, cit.

⁵⁹ C. Cirio, *Nuove regole di accertamento della filiazione*, cit., 77.

⁶⁰ Cfr. ancora Trib. Modena, 27 settembre 2019, cit.

⁶¹ Nel caso di specie, il Tribunale modenese ha ritenuto comunque superfluo l'intervento della Consulta, in quanto, sebbene la valutazione in punto alla *legittimatio ad causam* sia questione pregiudiziale, il principio della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ha consentito di anteporre l'esame del merito, gli elementi acquisiti in giudizio essendo sufficienti ad escludere la fondatezza della domanda avanzata dal ricorrente. In particolare, il Giudice, attraverso un giudizio prognostico, ha ritenuto l'attribuzione della paternità contraria all'interesse del minore.



paternità, oltre che per volontà materna⁶², non opera, a mente dell'art. 232, comma 2, c.c., quando il figlio sia nato dopo trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale, dalla omologazione della separazione consensuale ovvero dall'autorizzazione a vivere separati disposta nelle more dello stesso giudizio di separazione, nonché di quelli di annullamento del matrimonio⁶³ o di divorzio. In questi casi, l'iscrizione nei registri dello stato civile può documentare soltanto eventuali riconoscimenti⁶⁴.

Tuttavia, per l'eventualità in cui la gravidanza abbia avuto una durata eccezionale, il comma 1 dell'art. 234, c.c. dispone che "i coniugi e i loro eredi possono provare (...) che il figlio è stato concepito durante il matrimonio", e la stessa facoltà è attribuita, nei medesimi termini, al figlio, dal comma 3, così come modificato dal D. Lgs. n. 254/2013⁶⁵. Detta azione, tuttavia, non si limita, come sostenuto da qualcuno⁶⁶, a provare un fatto costitutivo dello stato di figlio nato nel matrimonio, ma tende all'accertamento di tale *status* e a rimuovere quello, ovviamente diverso, risultante dall'atto di nascita⁶⁷.

Nonostante la formulazione letterale dell'art. 234 c.c., si ritiene che, nelle fattispecie *ivi* contemplate, "l'accertamento di grado poziore sia sempre volto alla ricerca della paternità verso il marito della partoriente"⁶⁸.

⁶² Si è rilevato, *supra*, come la donna coniugata, al fine di impedire l'attribuzione della maternità al proprio marito, possa riconoscere il figlio come nato fuori del matrimonio; ipotesi, quest'ultima, riconducibile, a seconda della diversa soluzione ermeneutica, in uno degli ultimi due commi dell'art. 239 c.c.

⁶³ Se il matrimonio canonico è dichiarato nullo dal giudice ecclesiastico, il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'Appello che rende esecutivo nello Stato il provvedimento ecclesiastico: G. Cattaneo, *Della filiazione legittima*, cit., 56; M. Mantovani, *La filiazione legittima*, in *Il nuovo diritto di famiglia*, Tratt. dir. da G. Ferrando, III, *Filiazione e adozione*, Bologna, 2007, 254.

⁶⁴ C. Ciruolo, *Nuove regole di accertamento della filiazione*, cit., 74.

⁶⁵ La previgente formulazione del comma 3 dell'art. 234, c.c. era la seguente: "In ogni caso il figlio può proporre azione per reclamare lo stato di legittimo". Sulle modifiche apportate dalla riforma del diritto di famiglia con la L. 19 maggio 1975, n. 151, v. A. De Cupis, *Della filiazione legittima (artt. 231-249)*, cit., 19 ss.

⁶⁶ Cfr. A. Finocchiaro, *Art. 234 c.c.*, in A. Finocchiaro - M. Finocchiaro, *Diritto di famiglia*, II, Milano, 1984, 1462, secondo cui il Codificatore avrebbe introdotto una nuova azione di stato, affine a quello di reclamo, che sarebbe sempre necessaria, affinché il figlio nato nel matrimonio possa ottenere il relativo *status*. Cfr., altresì, G. Biscontini, *La filiazione legittima*, cit. 49.

⁶⁷ G. Cattaneo, *Della filiazione legittima*, cit., 86 ss., il quale osserva come "oggetto del giudizio sia proprio lo *status*".

⁶⁸ A. Sassi, *Azioni di stato*, in *Tratt. dir. civ.*, dir. da R. Sacco, *La filiazione e i minori*, IV, II ed., Milano, 2018, 375. In tal senso, prima della riforma della filiazione, cfr. G. Cian, *Introduzione*, in *Comm. rif. dir. fam.*, I, a cura di L. Carraro - G. Oppo - A. Trabucchi, I, Padova, 1972, 65.



La prova del concepimento in costanza di matrimonio, del resto, non avrebbe alcuna rilevanza se svincolata da quella dell'individuazione dell'effettivo autore della procreazione⁶⁹. Invero, la non operatività della presunzione, a norma dell'art. 232, comma 2, c.c., esclude l'automatismo nell'attribuzione della paternità e, quindi, l'effetto espansivo della dichiarazione di nascita, ma non preclude (ed anzi impone) l'accertamento della riferibilità della generazione.

In consimile prospettiva, non si ravvisa alcuna differenza rispetto all'azione di reclamo⁷⁰, identico essendo l'oggetto del giudizio, vale a dire l'accertamento dello stato di figlio nato nel matrimonio⁷¹; tant'è che alcuni interpreti riconducono le ipotesi previste dall'art. 234 c.c. nella fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 239 c.c.⁷², che consente di reclamare lo stato di figlio conforme alla presunzione di paternità a chi è stato iscritto in contrasto con tale presunzione.

A differente conclusione neppure può pervenirsi per il fatto che l'azione di cui all'art. 234 c.c. sia esperibile, oltre che dal figlio, anche da ciascuno dei coniugi (e loro eredi), tale disposizione dovendo interpretarsi "nel senso che è possibile dare la prova della paternità (...) in ogni ipotesi in cui si adduce che padre è il marito della madre ancorché vivente separato da costei"⁷³. L'art. 234 c.c., quindi, supplisce alla mancata menzione dei medesimi

⁶⁹ A. Sassi, *Azioni di stato*, cit., 376, il quale ritiene che "se il predetto autore fosse pacifico, difetterebbe l'interesse ad agire, ex art. 100 c.c., non essendovi più differenza alcuna riguardo agli effetti dello stato di filiazione, mentre le differenze permangono nel sistema di accertamento finalizzato alla riferibilità della discendenza".

⁷⁰ Secondo G. Cattaneo, *Della filiazione legittima*, cit., 88, neppure è rilevante il fatto che l'azione di cui all'art. 234 c.c. sia esercitabile da ciascuno dei coniugi, non menzionati, invece, dall'art. 249 c.c. Precisa, in particolare, l'Autore che, quand'anche non si aderisse alla tesi che estende al padre ed alla madre la legittimazione a proporre l'azione di reclamo, si potrà, al più, ritenere che l'art. 234 c.c. "estende eccezionalmente ai genitori la legittimazione a reclamare, non certo che da ciò sia nato un nuovo tipo di azione". In senso conforme, v.: M. Sesta, *La filiazione*, cit., 176; M. Mantovani, *La filiazione legittima*, cit., 252 s.

⁷¹ Osserva, in proposito, M. Dossetti, *La filiazione nel matrimonio*, cit., 3546 che, sebbene sia venuto meno, con la novella dell'ultimo comma dell'art. 234 c.c., il riferimento testuale all'azione di reclamo, come tale deve qualificarsi quella volta a provare che il figlio nato oltre cento giorni dallo scioglimento del matrimonio è stato in realtà concepito durante l'unione coniugale.

⁷² A. Sassi, *Azioni di stato*, cit., 375 s. In tal senso, v. anche G. Chiappetta, *L'azione di contestazione dello stato di figlio*, in *La riforma della filiazione*, a cura di C.M. Bianca, cit., 346.

⁷³ G. Cian, *Introduzione*, in *Comm. rif. dir. fam.*, cit., 65.



soggetti nei successivi artt. 239 e 249 c.c., dovendosi ritenere che il legislatore non abbia inteso escludere i genitori⁷⁴, bensì non si sia preoccupato di menzionarli tra i legittimati a proporre reclamo⁷⁵.

Diversamente opinando, infatti, si perverrebbe alla conclusione per cui la titolarità del diritto di accertare la discendenza e, quindi, il rapporto di filiazione verso entrambi i genitori, spetti, *ex art.* 234 c.c., solamente agli *ex*-coniugi o coniugi separati, nei casi, *ivi* contemplati, connessi all'eventualità di una durata eccezionale della gravidanza, mentre analogo potere sarebbe stato negato al padre coniugato che, a fronte di un riconoscimento che impedisca l'operatività della presunzione di cui all'art. 231 c.c., intenda fare acquisire al figlio lo *status* di nato nel matrimonio; il ché, francamente, appare *contra tenorem rationis*.

In definitiva, l'attribuzione ai genitori della possibilità di promuovere l'azione di reclamo è soluzione ermeneutica che, pur discostandosi dalla "lettera", non travalica il dato normativo, ma, anzi, disvela un coordinamento sistematico, di non immediata evidenza, tra gli art. 234 e 239 c.c. Certo, con la riforma della filiazione, il legislatore ha perso l'occasione per fugare i dubbi espressi da una parte della dottrina e, così, agevolare il compito degli operatori, atteso che le regole sulla costituzione dello stato, come pure quelle relative alla rimozione, devono avere, quanto più possibile, requisiti di semplicità, affidabilità, rapidità, proprio per la loro funzione di garanzia e di certezza nel momento fondamentale dell'attribuzione alla persona della sua identità nativa⁷⁶; valore, questo, che deve essere tutelato ed ugualmente garantito a tutti i figli e ai loro genitori.

⁷⁴ Cfr. G. Bonilini, *Sulla legittimazione attiva al reclamo della legittimità*, cit., 48, ad avviso del quale, non appare corretto dedurre dalla lettera dell'art. 249 c.c., e segnatamente dall'espressa attribuzione dell'azione al figlio, "la negazione della possibilità, altresì per i genitori, di promuovere il reclamo, allorchando gli stessi non possano semplicemente supplire, alla mancanza o inefficienza dell'atto di nascita, col procedimento di rettificazione. In assenza di un'espressa disposizione di legge, non è consentito negare ai genitori il diritto di far valere la loro qualità di genitori legittimi, e di adempiere al dovere di dare al figlio lo stato che gli spetta".

⁷⁵ F. Salvi, *Sulla legittimazione attiva all'azione di reclamo di stato di figlio legittimo*, cit., c. 331.

⁷⁶ M. Dossetti, *La filiazione nel matrimonio*, cit., 3376.



Bibliografia

- A. Attardi, *Efficacia giuridica degli atti dello stato civile*, Città di Castello, 1949.
- T. Auletta, *Diritto di famiglia*, III ed., Torino, 2016.
- T. Auletta, *La riforma della filiazione*, in *Genitori e figli: quali riforme per le nuove famiglie. Atti del convegno tenutosi a Genova il 4 maggio 2012*, a cura di G. Ferrando e G. Laurini, Assago, 2013.
- T. Auletta, *Il diritto di famiglia*, XI ed., Torino, 2011.
- L. Balestra - E. Bolondi, *La filiazione nel contesto europeo*, in *Fam. e dir.*, 2008, 309 ss.
- G. Basini, *Lo stato di figlio*, in *Tratt. dir. fam.*, dir. da G. Bonilini, IV, *La filiazione*, Torino, 2016.
- A. Bellelli, *I doveri dei genitori e i doveri dei figli alla luce della riforma della filiazione*, in *Studi in onore di Giovanni Iudica*, Milano, 2014.
- C. M. Bianca, *Diritto civile, 2.1, La famiglia*, VI ed., Milano, 2017.
- M. Bianca, *L'uguaglianza dello stato giuridico dei figli nella recente riforma della filiazione*, in *Studi in onore di Giovanni Iudica*, Milano, 2014.
- G. Biscontini, *La filiazione legittima*, in *Il diritto di famiglia*, in *Tratt. dir.* da G. Bonilini- G. Cattaneo, continuato da G. Bonilini, III, *Filiazione e adozione*, II ed., Torino, 2007.
- G. Bonilini, *Manuale di diritto di famiglia*, VIII ed. agg., Torino, 2018.
- G. Bonilini, *Sulla legittimazione attiva al reclamo della legittimità*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1999, I, 48 ss.
- G. Cattaneo, *Della filiazione legittima. Artt. 233-249*, in *Comm. c.c. Scialoja-Branca*, a cura di F. Galgano, Bologna-Roma, 1988.
- G. Cattaneo, *Filiazione legittima*, in *Tratt. dir. civ.*, dir. da G. Grosso e F. Santorio-Passarelli, Milano, 1961.



- G. Chiappetta, *L'azione di reclamo dello stato di figlio (artt. 239 e 248 c.c.)*, in *La riforma della filiazione*, a cura di C.M. Bianca, Padova, 2015.
- G. Cian, *Introduzione*, in *Comm. rif. dir. fam.*, I, a cura di L. Carraro - G. Oppo - A. Trabucchi, I, Padova, 1972.
- A. Cicu, *La filiazione*, in *Tratt. dir. civ. it.*, dir. da F. Vassalli, III, 2, rist. III ed., Torino, 1969.
- C. Ciruolo, *Nuove regole di accertamento della filiazione*, in *Filiazione. Commento al decreto attuativo*, a cura di M. Bianca, Milano, 2014.
- G. Corapi, *Sulla legittimazione ad agire in reclamo dello stato di figlio: note sull'accertamento della paternità nel matrimonio*, in *Fam. e dir.*, 2020, 457 ss.
- C. Cossu, *Filiazione legittima e naturale*, in *Il diritto privato nella giurisprudenza*, a cura di P. Cendon, *La famiglia*, III, Torino, 2000.
- M. Costanza, *A margine della riforma della filiazione (legge 10 dicembre 2012 n. 219)*, in *Iustitia*, 2013, 126 ss.
- M. G. Cubeddu, *L'accertamento della filiazione*, in S. Patti - M.G. Cubeddu, *Introduzione al diritto della filiazione in Europa*, Milano, 2008. A. D'Angelo, *La filiazione legittima*, Milano, 1941.
- A. De Cupis, *Della filiazione legittima (artt. 231-249)*, in *Comm. dir. it. fam.*, a cura di G. Cian - G. Oppo - A. Trabucchi, IV, Padova, 1992.
- B. De Filippis - G. Casaburi, *La filiazione nella dottrina e nella giurisprudenza*, Padova, 2000.
- C. Delitala, *Disconoscimento di paternità, atto di nascita e "titolo" dello stato*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, II, 1047 ss.
- C. Delitala, *Le questioni e i giudicati di stato*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1969, I, 1330 ss.
- M. Di Nardo, *Le azioni di stato*, in *Tratt. dir. fam.*, dir. da P. Zatti, II, *Filiazione*, a cura di G.



Collura - L. Lenti - M. Mantovani, II ed., Milano, 2012.

M. Dossetti, *La filiazione nel matrimonio*, in *Tratt. dir. fam.*, dir. da G. Bonilini, IV, *La filiazione*, Torino, 2016.

M. Dossetti, *Sull'accertamento dello status del figlio nato in costanza di matrimonio*, in *Fam. e dir.*, 2007, 81 ss.

B. Dusi, *Della filiazione e dell'adozione*, II ed., Napoli-Torino, 1924, 93.

G. Ferrando, voce *Filiazione legittima e naturale*, in *Dig. disc. priv., Sez. civ.*, VIII, Torino, 1992.

M. Fortino, *Diritto di famiglia. I valori, i principi, le regole*, II ed., Milano, 2004.

G. Franchi, *Reclamo della legittimità*, in *Comm. dir. it. fam.*, dir. da G. Cian - G. Oppo - A. Trabucchi, IV, Padova, 1992.

L. Lenti, *La sedicente riforma della filiazione*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2013, 208 ss.

M. Mantovani, *Questioni in tema di accertamento della maternità e sistema dello stato civile*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2013, 323 ss.

M. Mantovani, *Presupposti della legittimità. La presunzione di concepimento*, in *Tratt. dir. fam.*, dir. da P. Zatti, II, *Filiazione*, a cura di G. Collura - L. Lenti - M. Mantovani, II ed., Milano, 2012.

M. Mantovani, *La filiazione legittima*, in *Il nuovo diritto di famiglia*, *Tratt. dir.* da G. Ferrando, III, *Filiazione e adozione*, Bologna, 2007.

M. Moretti, *Diritti e doveri del figlio e potestà dei genitori*, in AA.VV., *La riforma della filiazione. Aspetti personali, successori e processuali. L. 10 dicembre 2012, n. 219*, Bologna, 2013.

A. Renda, *L'accertamento della maternità. Profili sistematici e prospettive evolutive*, Torino, 2008.

U. Salanitro, *La riforma della disciplina della filiazione dopo l'esercizio della delega*, in *Studi in onore di Giovanni Iudica*, Milano, 2014.



- F. Salvi, *Sulla legittimazione attiva all'azione di reclamo di stato di figlio legittimo*, in *Giur. it.*, 1957, I, 2, c. 331 ss.
- A. Sassi, *Azioni di stato*, in *Tratt. dir. civ.*, dir. da R. Sacco, *La filiazione e i minori*, IV, II ed., Milano, 2018.
- M. Sesta, *L'accertamento dello stato unico di figlio*, in *Studi in onore di Giovanni Iudica*, Milano, 2014.
- M. Sesta, *L'accertamento dello stato di figlio dopo il decreto legislativo n. 154/2013*, in *Fam. e dir.*, 2014, 454 ss.
- M. Sesta, *La filiazione*, in *Il diritto di famiglia*, IV, *Filiazione, adozione, alimenti*, a cura di T. Auletta, in *Tratt. dir. priv.*, dir. da M. Bessone, Torino, 2011.
- V.M. Trimarchi, voce *Filiazione legittima*, in *Enc. dir.*, XVII, Milano, 1968.
- S. Troiano, *Circolazione e contrapposizione di modelli nel diritto europeo della famiglia: il "dilemma" della donna partoriente all'anonimato*, in *Liber amicorum per Dieter Henrich*, I, *Parte generale e persone*, Torino, 2012.
- G.M. Uda, *Presunzione di paternità e prove della filiazione legittima*, in *Tratt. dir. fam.*, a cura da P. Zatti, II, *Filiazione*, a cura di G. Collura - L. Lenti - M. Mantovani, II ed., Milano, 2012.
- P. Vercellone, *La filiazione legittima, naturale, adottiva e la procreazione artificiale*, in *Tratt. dir. civ. it.*, dir. da F. Vassalli, Torino, III, 2, 1987.
- A. Violante, *I rapporti di filiazione e le azioni di stato*, Napoli, 1983.